Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 giugno 2013 — Bogusz/Frontex

(Causa F-5/12) (1)

(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale della Frontex — Modifica delle condizioni di svolgimento dello stage previste dall'articolo 14 del RAA — Licenziamento al termine del periodo di stage — Fissazione degli obiettivi — Motivo sollevato per la prima volta all'udienza)

(2013/C 252/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polonia) (rappresentante:S. Pappas, avocat)

Convenuta: Frontex (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avocats)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della Frontex che infligge una sanzione al ricorrente e della decisione che pronuncia il suo licenziamento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bogusz.
- 3) Il sig. Bogusz sopporta tre quarti delle proprie spese.

(1) GU C 133, 5.5.2012, pag. 29

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA

(Causa F-8/12) (1)

(Personale dell'AESA — Agente temponaneo — Licenziamento per insufficienza professionale — Dovere di sollecitudine — Causa estranea alle difficoltà professionali — Molestie psicologiche — Malattia — Risarcimento danni)

(2013/C 252/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

Dispositivo

- 1) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY l'importo corrispondente a nove mesi della retribuzione netta che percepiva alla vigilia del suo licenziamento.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BY.

(1) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Di Prospero/Commissione

(Causa F-12/12) (1)

(«Funzione pubblica — Nomina — Superamento di un concorso in seguito all'invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell'esecuzione di una sentenza — Nomina nel grado con effetto retroattivo»)

(2013/C 252/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda della ricorrente relativa alla sua collocazione nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1º gennaio 2010 e domanda di risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito.

Dispositivo

1) La decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2011, che nega alla sig.ra Di Prospero la collocazione nel grado AD 11 a decorrere dal 1º gennaio 2010, è annullata.